

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Concessione del servizio di gestione dell'arena cinematografica estiva Castello dell'Imperatore per il periodo 10/06/2018-15/09/2023

CIG: 726236987B

Indice

- ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO DELLA CONCESSIONE E DURATA
- ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E ALTRE AGEVOLAZIONI
- ART. 4 - VARIAZIONI DISPOSTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 6 – SICUREZZA E OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
- ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 8– RIFUSIONE DANNI E SPESE
- ART. 9 - ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE
- ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
- ART. 13 – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 – PENALI
- ART. 15 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 - FORO COMPETENTE
- ART. 17 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dell'arena cinematografica estiva presso il Castello dell'Imperatore dal 10 giugno al 15 settembre di ciascun anno dal 2018 al 2023.

La concessione in oggetto è valutata in € 195.000,00 oltre IVA per l'intero svolgimento dei servizi.

Si precisa che:

- il costo presunto della manodopera, sull'importo totale dell'appalto, è pari a € 38.000,00 oltre IVA
- il costo per gli oneri della sicurezza è di 8.000,00 oltre IVA

Resta fermo l'obbligo per l'affidatario del servizio di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Resta ferma altresì ogni altra indicazione contenuta nella lettera d'invito.

Non è prevista l'erogazione di alcuna somma da parte dell'Amministrazione comunale in favore del concessionario.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A) RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Il concessionario si obbligherà ad eseguire, alle condizioni tecniche presentate nell'offerta, la rassegna cinematografica estiva, nel periodo (indicativo) 10 giugno/15 settembre, tutti i giorni in orario serale.

Il Castello dell'Imperatore, in quanto struttura museale, continuerà ad essere aperto al pubblico con il consueto orario diurno anche nel periodo oggetto della concessione. I servizi relativi all'attività diurna sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario a propria cura e spese senza alcun onere per l'Amministrazione comunale:

- a) la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa necessarie per lo svolgimento delle 5 diverse rassegne cinematografiche. Il programma della rassegna dovrà essere inviato all'ufficio cultura, per l'approvazione, entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
- b) garantire l'utilizzo di un massimo di 15 serate nell'arco temporale 10 giugno – 15 settembre per ciascuna delle 5 rassegne, ad esclusivo utilizzo dell'Amministrazione.
- c) Garantire per un minimo di n. 3 iniziative (tra le 15 di cui al punto che precede), lo spostamento in locale al chiuso, in caso di pioggia e previo accordo con il Comune di Prato

- d) installazione di un proiettore digitale in grado di garantire un'ottima qualità dell'immagine. Caratteristiche tecniche minime richieste:
- risoluzione 2 K (2048 x 1080 pixel)
 - luminosità idonea a garantire una riproduzione ottimale dell'immagine (3000 W)
- e) manutenzione e assistenza tecnica sulle strutture di amplificazione installate nello spazio e di proprietà e/o noleggiate dall'Amministrazione Comunale;
- f) acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e di qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento delle attività, pratiche e oneri SIAE, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti nell'emanarle (pubblica sicurezza, pronto soccorso, competente commissione di vigilanza ecc.). In particolare: predisposizione e presentazione delle pratiche dirette alla richiesta di agibilità alla Competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (con oneri a carico del concessionario), fatta eccezione per la sola annualità 2018, per la quale le pratiche e gli oneri saranno a carico l'Amministrazione Comunale.
- g) noleggi delle pellicole, trasporti, Siae e ogni altro onere relativo alla proiezione dei film;
- h) servizio di proiezione e bigliettazione e comunque quanto richiesto dalla Competente Commissione di Vigilanza;
- i) apertura e custodia dello spazio dalle 19 fino al termine degli eventi e apertura del servizio bar sia per lo svolgimento della rassegna cinematografica che in occasione di altre iniziative promosse o autorizzate dall'Amministrazione Comunale nel periodo della concessione;
- j) pulizia sommaria dopo gli spettacoli (vuotatura cestini ed eliminazione rifiuti prodotti dalle consumazioni)
- k) acquisto di n. 250 sedie nuove (non usate) impilabili e agganciabili, di un unico colore, adatte per essere installate in uno spazio all'aperto, con struttura in tubolare metallico, sedute e schienale in materiale termoplastico in classe 1 di resistenza al fuoco e finitura superficiale antiscivolo, con o senza bracciolo e con o senza seduta ribaltabile, corredate di gancio metallico di unione (le sedie devono essere rigidamente collegate fra loro e le file devono essere collegate e fermate tra loro con apposita staffa) o in alternativa realizzate anziché a seduta singola mediante sedute multiple su trave. In ogni caso le sedute dovranno essere rigidamente ancorate al terreno.

Alla scadenza del contratto di gestione dell'arena estiva o prima della scadenza del termine, in caso di anticipata interruzione del servizio non imputabile all'Amministrazione comunale, le sedie dovranno essere cedute in proprietà a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale,

Il totale delle sedie dovrà essere fornito entro il 4 giugno 2018. La sistemazione delle sedie resta a carico del Comune di Prato.

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- i. scheda tecnica del prodotto;
 - ii. certificazioni di qualità della ditta produttrice;
 - iii. Certificazione di reazione al Fuoco dei materiali corredati di omologazione in corso di validità rilasciata del Ministero dell'Interno.
 - iv. dichiarazione a mezzo della quale il concessionario si impegna a trasferire – a titolo gratuito - la proprietà delle sedie in favore del Comune di Prato
 - v. dichiarazione del termine massimo di consegna di sedie e chiosco a firma dei relativi fornitori. In base a tale dichiarazione il concedente valuterà l'opportunità di posticipare il termine di consegna e di utilizzare in via transitoria le sedie già nella disponibilità dell'Amministrazione.
- l) stipula di polizza assicurativa per la copertura di ogni danno a persone e/o cose che possano derivare dall'effettuazione dell'attività oggetto della concessione. La stessa dovrà coprire anche incendio e atti vandalici con idoneo massimale (almeno 1.000.000,00 Euro)
- m) cura di tutti i rapporti con aziende e fornitori, facendo fronte a tutti i pagamenti necessari allo svolgimento dei servizi posti in concessione.
- n) Promozione e diffusione del programma cinematografico, con attività ulteriori rispetto a quelli poste a carico dell'amministrazione comunale, come indicato al successivo art. 3.

B) ALLESTIMENTO E GESTIONE AREA BAR:

Il concessionario è tenuto, nel periodo 10 giugno/15 settembre di ciascuna rassegna cinematografica estiva, ad allestire un chiosco per la somministrazione di bevande, superficie massima mq 15, realizzato in legno o ferro con classe di resistenza al fuoco non superiore a 1, posizionato come da grafico allegato.

Anche questa tipologia di allestimento è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e al rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dalle autorità competenti.

Tutte le procedure relative al rilascio dei permessi da parte degli uffici competenti (licenze d'esercizio, nulla osta ufficio d'igiene ecc) sono a carico del concessionario che è responsabile dell'efficienza complessiva del servizio e della conformità alle normative fiscali, amministrative ed igieniche vigenti.

Il chiosco dovrà essere posizionato entro il 4 giugno di ciascun anno e rimosso, a spese del concessionario, entro il 20 settembre di ciascun anno.

Eventuali ritardi di allestimento saranno consentiti solo per giustificati motivi, documentati da dichiarazione dei termini di consegna imposti dal fornitore del chiosco stesso.

C) SERVIZI ATTIVITA' PROPOSTI IN SEDE DI OFFERTA

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione delle attività proposte in sede di offerta tecnica e comunicare, entro il termine del 15 maggio di ciascun anno il dettaglio delle attività aggiuntive che saranno realizzate nel periodo di gestione dell'arena.

D) ALTRE INFORMAZIONI:

Nel corso di tutte le attività il concessionario dovrà:

- garantire la presenza di proprio personale, munito di apposito cartellino di identificazione, ben visibile;
- indicare in sede di stipula del contratto un referente tecnico, responsabile della gestione del servizio, a disposizione per tutta la durata del servizio stesso;
- inserire il logo del Comune di Prato ed il Brand della città di Prato su tutto il materiale promozionale delle attività, preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale (per info: t.noto@comune.prato.it)
- provvedere, sia nel corso dello svolgimento sia alla conclusione delle attività, alla eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino delle aree concesse.

Il concessionario è inoltre responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Prato.

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario lo spazio uso deposito presente presso il Castello, facendosi carico delle spese di facchinaggio per ogni successiva rassegna fino a quella della stagione 2023, con le modalità indicate alla lettera g) del successivo art. 3

Art. 3 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Non è previsto il versamento di alcun contributo in favore del concessionario, al quale saranno garantite esclusivamente le seguenti agevolazioni:

- a) l'utilizzo a titolo gratuito della arena del castello;
- b) la fornitura di energia elettrica, necessaria alla proiezione dei film e alla gestione del *chiosco – bar*;
- c) la condivisione di canali digitali istituzionali (Facebook, Rete Civica) finalizzata al potenziamento delle attività comunicative inerenti le iniziative;
- d) Impaginazione grafica e stampa di un massimo di n. 5000 pieghevoli (formato aperto 23.5x33.5, stampa quadricomia fronte/retro) e n. 25 manifesti 100x 70;
- e) pulizia degli spazi utilizzati, compresi lo spazio adibito a biglietteria ed i bagni, salvo quanto specificato alla lettera j) della lettera A) che precede;
- f) montaggio e smontaggio dello schermo e delle casse acustiche;
- g) montaggio e smontaggio delle sedie fornite dal concessionario solo relativamente all'allestimento e al successivo disallestimento dell'arena estiva. Ogni altra operazione di movimentazione delle sedie e relativi oneri, restano a carico del concessionario.

ART. 4 – VARIAZIONI DISPOSTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante potrà chiedere lievi variazioni alla proposta progettuale, senza costi aggiunti per il concessionario.

Si precisa invece che ogni variazione derivante da indicazioni e prescrizioni dettate dalle autorità di sicurezza e dalla competente commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo devono ritenersi vincolanti e totalmente a carico del concessionario del servizio, fatta eccezione per eventuali richieste connesse all'installazione delle scale di sicurezza, a cura ed onere dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

All'atto di stipula del contratto, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Prato, il concessionario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, da presentarsi nei tempi previsti dalla legge e secondo una delle seguenti modalità:

- versamento sul c/c Banca Popolare di Vicenza coordinate bancarie: IT13Z0572821501490570288593 intestato a Comune di Prato - Tesoreria; o altra modalità indicata all'art. 93 c. 2 del D.lgs. 50/2016;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da:
 - Istituti di credito o da banche autorizzate all' esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
 - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Prato ed il rimborso delle spese che lo stesso dovesse sostenere durante l'applicazione del presente capitolato a causa di inadempienze o cattiva esecuzione del contratto medesimo.

L'affidatario dei servizi è obbligato a reintegrare la garanzia nel caso in cui il Comune di Prato abbia dovuto avvalersene.

Nel caso in cui la garanzia risulti insufficiente resta salvo per il Comune di Prato esperire ogni altra azione risulti necessaria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del concessionari, degli obblighi contrattuali

ART. 6 – SICUREZZA E OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale addetto al servizio in oggetto sarà dipendente dell'impresa appaltatrice, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il concessionario del servizio si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Resta inteso che nessun rapporto si verrà a costituire tra i lavoratori - dipendenti, collaboratori o comunque incaricati - assegnati dal concessionario allo svolgimento del servizio e il Comune di Prato. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese e oneri attinenti l'assunzione e l'amministrazione del personale necessario ai servizi; il Comune di Prato è sollevato da qualsiasi obbligo o

responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il servizio non sia reso secondo quanto pattuito, saranno contestate al concessionario, a mezzo lettera raccomandata e/o PEC, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.

In particolare in caso di ripetute irregolarità, accertate a seguito di verifiche di cui all'art. 13 del presente capitolato, per ragioni oggettivamente imputabili al concessionario e salvo cause di forza maggiore, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Restano comunque applicabili le disposizioni contenute nell'art. 108 del Dlgs 50/2016 di disciplina dei casi di risoluzione di contratto pubblico.

ART. 8 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per il rimborso delle spese (anche quelle per l'esecuzione in danno del contratto) e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche quelli derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto) il committente potrà operare trattenute sui crediti dell'impresa esecutrice. In caso di risoluzione del contratto sarà incamerata la garanzia definitiva.

ART. 9 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario del servizio ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal concessionario servizio stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati dal suo inadempimento.

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, successivamente alla presentazione della documentazione necessaria da parte del concessionario, in forma di scrittura privata ed avrà durata fino al 15/09/2023, e comunque fino al completamento del disallestimento dell'area sede della rassegna.

L'affidatario del servizio dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a richiesta e nei termini stabiliti, decorsi i quali senza che egli vi abbia provveduto, si riterrà rinunciatario e il Comune di Prato si riserva la possibilità di procedere all'assegnazione alla ditta seconda classificata ed, in mancanza, alla ditta terza classificata e così via fino ad esaurimento graduatoria.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Il contratto potrà essere sottoscritto esclusivamente in formato digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 174 del Codice con esclusivo riferimento al servizio di cui alla lettera B) dell'art. 2 che precede (allestimento e gestione area ristoro).

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore delle certificazioni e dei requisiti di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nel servizio. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non specificato in questo articolo, si applica l'art. 174 del dlgs 50/2016.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è responsabile nei confronti del concedente per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, collaboratori, coadiutori, ecc.; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al concessionario del servizio di mantenere il committente sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati.

ART. 13 – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Prato si riserva di effettuare, tramite proprio personale incaricato, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto

Qualora da tali controlli dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato o nei programmi comunicati ai sensi della lettera a) A) dell'art. 2 che precede, il concessionario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il concedente si riserva di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva.

ART. 14 - PENALI

Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 100,00 (cento/00) per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Il ritardo nella consegna di sedie e chiosco, rispetto al termine previsto dall'art. 2 che precede, non si configura come inadempimento se debitamente giustificato da dichiarazione controfirmata dal fornitore dei medesimi.

L'ammontare della penale sarà detratto dalla garanzia definitiva, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata - in ogni caso, entro 15 giorni dal ricevimento di formale comunicazione da parte del Comune di Prato, pena lo scioglimento del contratto; nel caso in cui, il Comune di Prato si rivalga sulla garanzia definitiva, ciò avverrà senza bisogno di diffide e formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Il concessionario è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

ART. 16 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il concessionario del servizio non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine stabilito o non presenti la documentazione richiesta, verrà incamerata la cauzione provvisoria (di cui all'art. 2.3 della lettera d'invito cui il presente capitolato è allegato), salvo il risarcimento dei maggiori danni e il Comune di Prato si riserva di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria ovvero di procedere a nuova selezione.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Prato.

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie insorgenti dal presente capitolato.

Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, nel contratto e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice civile, alle altre Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili e compatibili.